

D.Lgs 101



▲ L'ATTUAZIONE DEL GDPR CON L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE

Con l'entrata in vigore del Regolamento Europeo 679/2016 meglio conosciuto come GDPR, la normativa nazionale è stata di fatto abrogata per quelle disposizioni previste nelle norme nazionali incompatibili con il Regolamento; visto che le norme europee sono di livello superiore a quelle nazionali.

All'interno del GDPR vi sono:

- delle imposizioni agli stati membri quali l'emanazione di disposizioni di "attuazione", per esempio prevedere eventuali ulteriori sanzioni penali;
- delle possibilità di intervento con l'emanazione di specifiche disposizioni volte a definire meglio alcuni aspetti, per esempio disposizioni più specifiche per adeguare l'applicazione del regolamento al trattamento di dati in ottemperanza a obblighi di legge;
- le deroghe a specifiche disposizioni del regolamento, esempio le deroghe relative al trattamento dei dati ai fini dell'archiviazione nel pubblico interesse.

L'emanazione del Decreto Legislativo n°101 del 10 agosto 2018 attua, in ambito Italiano, quanto previsto dal Regolamento 679/16.

▲ LA NORMATIVA ITALIANA, D.LGS 101/18 E D.LGS 196/03

Il D.lgs 101/18 reca le "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679..."; cioè il decreto va a modificare le norme italiane in modo che non contrastino con il GDPR.

Il legislatore non ha voluto abrogare le norme nazionali, ma è andato a modificare quanto già esistente, cioè il D.Lgs 196/03 ex Codice Privacy. Il codice contiene tutti i dispositivi che il GDPR delega agli Stati membri e abroga tutti gli articoli che sono in contrasto con quelli del GDPR.

Esempio: prima il 196/03 prevedeva espressamente delle misure minime di sicurezza dei dati che il titolare del trattamento doveva porre in essere, queste con l'entrata in vigore del nuovo decreto sono state eliminate, visto che il GDPR prevede che le misure da adottare devono essere commisurate al dato e al rischio della sua sicurezza.

▲ PRINCIPI

Il 196/03 così come modificato definisce che:

- il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del GDPR;
- le finalità del codice sono l'introduzione di disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento;
- l'autorità di controllo è individuata nel garante per la protezione dei dati;
- la base giuridica per il trattamento di dati personali in determinati casi è una norma di legge, esempio trattamento per adempiere ad un obbligo legale, come l'intestazione di una fattura ad un privato oppure il trattamento dei dati relativi a condanne penali o reati;
- un minore che ha compiuto i 14 anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, per esempio scaricare una app (che sia a pagamento o meno). Nel caso in cui il minore sia di età inferiore ai 14 anni il consenso deve essere prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.

▲ TRATTAMENTI DATI PARTICOLARI NECESSARI PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO



Il 196/03 così come modificato definisce quali sono i trattamenti ammessi per le categorie particolari di dati personali necessari per motivi di interesse pubblico; ricordiamo che i dati personali particolari sono ad esempio: l'origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose.

Si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri. L'art. 2-sexies indica quali sono le materie in cui i dati particolari possono essere trattati, ad esempio:

- accesso a documenti amministrativi e accesso civico; attività di controllo e ispettive;
- istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario;
- instaurazione, gestione ed estinzione di rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre forme di impiego.

▲ LIMITAZIONE DEI DIRITTI



Il DLgs 196/03 definisce quali sono i casi in cui i diritti dell'interessato sono limitati.

In particolare il diritto all'accesso ai dati personali nel caso vi sia o meno un trattamento da parte di un titolare del trattamento e il diritto a non essere sottoposto a decisioni basate unicamente su trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano non possono essere esercitati nel caso in cui dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio ad una serie di attività ad esempio allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria.

Altra limitazione dei diritti dell'interessato si ha quando il trattamento dei dati personali sono effettuati per ragioni di giustizia nell'ambito di procedimenti dinanzi agli uffici giudiziari di ogni ordine e grado.

▲ DISPOSIZIONI RELATIVE AL TITOLARE E AL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO



Il 196/03 prevede che il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità; esempio lettera di incarico.

Nel caso in cui il trattamento svolto per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico presenti dei rischi elevati il Garante prescrive misure e accorgimenti che il Titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

Il GDPR prevede che gli stati membri incoraggino l'istituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati nonché sigilli e marchi con lo scopo di dimostrare la conformità al regolamento da parte dei soggetti interessati (titolari del trattamento), il 196/03 indica che l'Organismo Nazionale di Accreditamento è l'Ente Unico nazionale di Accreditamento (Accredia), l'Ente dovrà accreditare gli organismi che dovranno rilasciare le certificazioni, sigilli.

▲ DISPOSIZIONI SPECIFICHE: MINORI; INFORMATICA GIURIDICA



Nel Dlgs 196/03 vi sono delle disposizioni particolari riguardanti:

- i Minori: in cui rimane in vigore il divieto di pubblicazione e divulgazio-

ne con qualsiasi mezzo di notizie o immagini che permettano l'identificazione di un minore nel caso in cui quest'ultimo sia coinvolto a qualunque titolo in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale. La violazione di questo articolo è punita penalmente.

- gli atti processuali a seconda delle disposizioni processuali possono essere accessibili a chi ne abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica; anche e sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria sono rese accessibili attraverso il sistema informativo o il sito istituzionale.

L'interessato al trattamento dei dati può richiedere, per motivi legittimi, che nel caso della riproduzione degli atti o delle sentenze vengano omesse le generalità ed i dati identificativi dell'interessato. La richiesta avviene mediante le procedure previste e nei casi applicabili.

▲ DISPOSIZIONI SPECIFICHE: TRATTAMENTO IN AMBITO PUBBLICO



L'accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali è disciplinato dalla Legge 7 agosto 1990 n.241 e sue successive modifiche, che ne definisce i limiti, anche nel caso dei dati regolamentati dal GDPR e nello specifico quelli definiti negli articoli 9 e 10 dello stesso GDPR (trattamento di dati particolari: origine razziale opinioni politiche, e dati relativi a condanne penali e reati).

L'accesso civico alle informazioni delle pubbliche amministrazioni è disciplinato dal D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013.

Nel caso in cui i dati riguardino dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, il trattamento è

consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale.

▲ REGISTRI PUBBLICI E ALBI PROFESSIONALI



I dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici saranno trattati secondo regole deontologiche promosse dal Garante; all'interno delle regole saranno individuati i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e si dovranno prevedere garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti da

più archivi.

I dati personali, ad esclusione di quelli particolari (es. origine razziale, opinione politica) e quelli relativi a condanne, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità ad una legge o ad un regolamento possono essere comunicati o diffusi a soggetti pubblici e privati anche mediante reti di comunicazione elettronica.

Su richiesta dell'interessato iscritto all'albo, l'ordine o collegio professionale può integrare i dati con altri inerenti l'attività professionale e a speciali qualificazioni.

▲ TRATTAMENTO IN AMBITO SANITARIO



Il trattamento dei dati personali effettuato per finalità di tutela della salute e incolumità fisica dell'interessato o di terzi o della collettività deve essere effettuato poiché, ad esempio, necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali da protezione da gravi minacce per la salute.

Il D.Lgs. 196/03 modificato prevede modalità particolari per informare l'interessato del trattamento dei dati personali da parte delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie e dagli esercenti le professioni sanitarie.

Esempio: il medico di famiglia deve informare in modo chiaro l'utilizzo e le finalità del trattamento dei dati personali; lo stesso vale anche per strutture sanitarie.

Le informazioni in merito alle finalità del trattamento dei dati personali ai fini sanitari, da parte del medico di famiglia, così come dalle strutture sanitarie, possono essere fornite per l'insieme delle attività di diagnosi, assistenza e terapia sanitaria.

▲ TRATTAMENTO DEI DATI RELATIVI A STUDENTI



I dati relativi agli studenti possono essere comunicati, diffusi dalle istituzioni preposte (scuole, università, scuole di specializzazione ecc.) su richiesta dell'interessato; la diffusione può avvenire anche all'estero.


Le informazioni relative agli esiti formativi e ai dati personali ad esclusione di quelli particolari e penali possono essere diffusi a privati ed utilizzando anche mezzi telematici.

Le finalità del trattamento devono essere quelle di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale dello studente.

Lo studente ha diritto alla riservatezza, le informazioni possono essere divulgate solo con un suo specifico assenso.

La pubblicazione dell'esito degli esami non violano i principi del GDPR a meno che non vi siano dati particolari.

▲ TRATTAMENTO IN AMBITO DI LAVORO



Il GDPR rimanda alla normativa dei singoli stati membri norme specifiche in riferimento al trattamento dei dati personali nell'ambito del rapporto di lavoro.

Il D.Lgs 196/03 delega il Garante nel promuovere regole deontologiche per i soggetti interessati ai trattamenti in questione, ed anche la possibilità di quali devono essere le modalità per le informazioni da rendere all'interessato.

Nel caso di curricula inviati spontaneamente dagli interessati al fine di instaurare un rapporto di lavoro, le informazioni relative al trattamento dei dati da parte del titolare del trattamento vengono fornite al primo

contatto utile successivo all'invio del curriculum.

Nel caso di controllo a distanza del lavoratore, mediante GPS, vale quanto disposto dall'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori.

Nel caso del rapporto lavoro domestico, esempio telelavoro, il datore di lavoro è tenuto a garantire il rispetto della personalità e libertà del lavoratore.

▲ COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

Il D.Lgs. 101/18 introduce all'interno del DLgs 196/03 una serie di definizioni riguardo l'applicazione del trattamento dei dati personali connessi alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica, che non erano presenti nella precedente versione del 196/03.

Con comunicazione elettronica si intende ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio consistente esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica accessibile al pubblico.

Altre definizioni da menzionare sono:

- **utente:** qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica per motivi privati o commerciali senza esservi necessariamente abbonata;
- **dati relativi al traffico:** qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione

elettronica o della relativa fatturazione;

- **dati relativi all'ubicazione:** ogni dato trattato in una rete o servizio di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente.

Inoltre, il D.Lgs. 101 introduce per il fornitore del servizio di comunicazione elettronica una serie di adempimenti quali l'adozione di opportune misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente; che l'accesso ai dati personali degli utenti sia accessibile al solo personale autorizzato e per fini legalmente validi; in più, il fornitore deve informare gli abbonati sulla presenza o meno di possibili rischi di violazione della rete.

▲ TUTELA INTERESSATO



L'interessato qualora ritenga che i suoi diritti in materia di protezione dei dati siano stati violati può proporre reclamo al Garante o ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria.

Il reclamo non può essere proposto al Garante se per lo stesso oggetto e tra le stesse parti è stata già adita l'autorità giudiziaria; così come la presentazione del reclamo al Garante rende improponibile la domanda all'autorità giudiziaria per lo stesso oggetto e tra le stesse parti, salvo specifiche norme di legge.

Nel 196/03 aggiornato, sono previste le modalità per predisporre il reclamo dinanzi al Garante ed i tempi di risposta sono di massimo nove mesi dalla data di presentazione del reclamo, e comunque entro tre mesi dalla

presentazione, l'interessato viene informato dello stato del procedimento. Contro le decisioni del Garante è ammesso il ricorso giurisdizionale. Le controversie per l'eventuale diritto al risarcimento del danno e la sua quantificazione sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria.

▲ ACCERTAMENTI

Gli accertamenti ed i controlli sono svolti dal Garante.

Il Garante può richiedere al titolare, al responsabile, al rappresentante del titolare o del responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti anche con riferimento al contenuto di banche di dati.

Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.

I controlli sono eseguiti da personale dell'Ufficio del Garante o da parte di altri organi dello Stato; nel caso il controllo si svolga in una abitazione o in un luogo di privata dimora questo avviene con l'assenso informato del titolare oppure con l'autorizzazione del presidente del tribunale di competenza.

Se durante l'accertamento, il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge ed al GDPR, il Garante indica al Titolare o al responsabile del trattamento le modifiche necessarie e integrazioni e ne valuta l'attuazione.



▲ ILLECITI PENALI

Il D.Lgs 196/03 modificato indica quali sono gli illeciti penali e le relative pene per i casi di:

- Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala; dove si configura delitto di comunicazione e diffusione illecita di dati personali riferibili a un rilevante numero di persone, la cui pena è la reclusione da uno a sei anni, in questo caso

l'illecito si presenta in assenza del consenso degli interessati, quando il consenso è richiesto come condizione di liceità delle operazioni di comunicazione e diffusione; pena reclusione da uno a sei anni.

- Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala; dove chiunque, al fine di trarne profitto, acquisisce con mezzi fraudolenti dati personali riferibili ho un numero rilevante di persone; la pena è la reclusione da uno a quattro anni.
- Falsità nelle dichiarazioni al garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti dell'esercizio dei poteri del garante; dove viene punito chiunque, in un procedimento o nel corso di accertamenti dinanzi al garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi; la pena è la reclusione da sei mesi a tre anni, mentre la reclusione è fino a un anno se si verifica all'intenzionale interruzione o turbamento di un procedimento davanti al garante o degli accertamenti da questo disposti.
- Inosservanza di provvedimenti del garante; dove viene punito chiunque non si attenga alle prescrizioni del garante; la pena è la reclusione da tre mesi a due anni.

